



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE **40**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PARDO | SANTE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CANTILLO | AURORA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PIZZA | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 11502/2016
depositato il 21/07/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720150211377051 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720150211377051 I.C.I. 2007
contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
difeso da:
AVV FILIPPO SCOPPOLA
V.G.GREZAR 14 00100 ROMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720150211377051 I.C.I. 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720150211377051 I.C.I. 2007
contro:
COMUNE DI CERVETERI
P.ZA RISORGIMENTO 00052 CERVETERI

proposto dal ricorrente:



difeso da:
AVV SABRINA PRIMAVERA
V.NOMENTANA 909 00100 ROMA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA
SINTESI CHE LA PRESINTESE È VERAMENTE CONFORME
ALL'ORIGINALE COMPONESTA DI 4 PAGINE
E' AUTENTICA.
ROMA LI 14-02-18

Il Segretario

[Signature]

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 11502/2016

UDIENZA DEL

07/12/2017 ore 11:30

N°

3287/00/2018

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8 FEB. 2018

Il Segretario

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto ritualmente notificato, depositato il 21 luglio 2016, [REDACTED] proponeva ricorso nei confronti del *Comune di Cerveteri*, nonché nei confronti della *Equitalia Sud S. p.A.*, avverso la *cartella di pagamento* n. 09720150211377051, notificata in data 5 febbraio 2016, con la quale veniva richiesto il versamento della somma complessiva di euro 8.561,04, per omissioni dell'*Imposta Comunale sugli Immobili* riferite alle annualità 2006 e 2007, di cui agli *avvisi ICI* n. 065046, per l'anno 2006, e n. 075005, per l'anno 2007, che si assumevano notificati entrambi in data 18 luglio 2012.

La ricorrente eccepiva:

- Quanto all'*avviso ICI* n. 065046, che la somma richiesta era stata regolarmente pagata a seguito della notifica del predetto avviso.

Allegava *avviso di accertamento di ufficio* n. 065046 del 12 luglio 2012, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 2.396,79, comprensiva di sanzioni ed interessi, e copia del bollettino di pagamento della somma di euro 2.397,00, con specifico riferimento all'*avviso di accertamento* n. 065046;

- Quanto all'*avviso ICI* n. 075005, che, diversamente da quanto indicato nella impugnata *cartella*, il suddetto *avviso di accertamento* non era mai stato notificato alla ricorrente.

Deduceva, conseguentemente, l'intervenuta *decadenza* dal potere accertativo e la *prescrizione* della pretesa impositiva, essendo ormai abbondantemente decorsi i termini di legge.

Con *controdeduzioni* depositate in data 22 dicembre 2016, si costituiva in giudizio la *Equitalia Sud S.p.A.*, sottolineando che tutte le ragioni di doglianza attenevano alla sfera di competenza dell'Ente Impositore ed eccependo il proprio *difetto di legittimazione passiva*.

In data 24 novembre 2017 la ricorrente depositava una *memoria illustrativa*, con la quale ribadiva le ragioni già addotte e rinnovava la richiesta di annullamento della *cartella di pagamento* n. 09720150211377051, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di lite.

In data 6 dicembre 2017 si costituiva anche il *Comune di Cerveteri*, depositando le proprie controdeduzioni ed una serie di documenti, tra cui la copia del *provvedimento di discarico* relativo all'*avviso di liquidazione ICI 2006*.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Preliminarmente si rileva che il deposito di atti da parte del *Comune di Cerveteri* è tardivo, essendo intervenuto in data 6 dicembre 2017, oltre il termine di dieci giorni prescritto dalla legge (*art.32 D.lgs. n.546/92*). Di conseguenza, la documentazione allegata alle controdeduzioni è inutilizzabile.

A tal proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che l'intempestiva costituzione "*impedisce non solo la deduzione delle eccezioni non rilevabili di ufficio, ma più generalmente, il compimento di tutte le attività processuali per cui sia maturata preclusione, ivi compresa, dunque, la produzione di documenti oltre il termine perentorio di cui all'art.32, comma 1° D.lgs. n.546/92*" (*cr. Cass., 11/4/08, n.9511*).

Detto termine è, infatti, da ritenersi perentorio in quanto posto a garanzia del diritto di difesa delle parti in giudizio, essendo diretto ad assicurare il necessario contraddittorio, che presuppone la piena conoscibilità in capo alle parti del materiale probatorio reciprocamente prodotto.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Per quanto riguarda l'*avviso ICI* n. 065046, relativo all'anno 2006, i documenti prodotti dalla ricorrente dimostrano che la somma richiesta era stata regolarmente pagata a seguito della notifica del predetto avviso, sicché nessun'altra somma era dovuta dalla ricorrente (*vedere bollettino di pagamento*).

Quanto all'*avviso ICI* n. 075005, relativo all'anno 2007, il ricorrente deduce di non averlo mai ricevuto.

Attesa la tardiva costituzione del *Comune di Cerveteri*, e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta, le ragioni del ricorrente devono essere, sul punto, accolte, ed in considerazione dell'annualità richiesta (2007) l'impugnata *cartella di pagamento* deve ritenersi, sotto questo profilo, intempestiva.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso;

condanna le parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri e accessori, che pone a carico solidale delle due parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

IL RELATORE

d.ssa Aurora Cantillo



IL PRESIDENTE

dr. Sante Pardo

